



COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di BRESCIA

**REGOLAMENTO
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 22 febbraio 2007

INDICE SISTEMATICO:

Art. 1 – Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF	pag. 3
Art. 2 – Determinazione dell'aliquota	pag. 3
Art. 3 – Esenzioni	pag. 3
Art. 4 – Versamento	pag. 3
Art. 5 – Rinvio a disposizioni di legge	pag. 3
Art. 6 – Entrata in vigore	pag. 3

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

Articolo 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Articolo 3 – ESENZIONI

1. Non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore od uguale ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento,00), mentre quando il reddito imponibile risulta superiore alla predetta soglia si applica l'addizionale sull'intero ammontare e non solo sulla parte che eccede la soglia;

Articolo 4 – VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze;

Articolo 5- RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 6 – ENTRATA IN VIGORE

1 – Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di Legge, è pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi, come disposto dall'art.10, 3° comma, del vigente Statuto Comunale.